

## III

*(Altri atti)*

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 209/2017

del 15 dicembre 2017

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1618]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1422 della Commissione, del 4 agosto 2017, che designa il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 109 del 26.4.2017, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 109 del 26.4.2017, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 204 del 5.8.2017, pag. 78.

- (5) Il regolamento (UE) 2016/1012 abroga, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2018, le direttive 87/328/CEE <sup>(5)</sup>, 88/661/CEE <sup>(6)</sup>, 89/361/CEE <sup>(7)</sup>, 90/118/CEE <sup>(8)</sup>, 90/119/CEE <sup>(9)</sup>, 90/427/CEE <sup>(10)</sup>, 91/174/CEE <sup>(11)</sup> e 2009/157/CE <sup>(12)</sup> del Consiglio e la decisione 96/463/CE del Consiglio <sup>(13)</sup>, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto a decorrere dal 1° novembre 2018.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (8) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 2 (Direttiva 90/425/CEE del Consiglio) della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1012:** Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).»

2. Al punto 3 (Direttiva 89/608/CEE del Consiglio) della parte 1.1 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32016 R 1012:** Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).»

3. Dopo il punto 7 (Decisione 96/463/CE del Consiglio) della parte 2.1 è inserito quanto segue:

#### «Tutti gli animali riproduttori

8. **32016 R 1012:** Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali") (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

<sup>(5)</sup> GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54.

<sup>(6)</sup> GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36.

<sup>(7)</sup> GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30.

<sup>(8)</sup> GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34.

<sup>(9)</sup> GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36.

<sup>(10)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55.

<sup>(11)</sup> GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37.

<sup>(12)</sup> GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1.

<sup>(13)</sup> GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

All'allegato VI è aggiunto quanto segue:

“29. Il territorio del Regno di Norvegia, escluse le isole Svalbard”

Questo atto non si applica all'Islanda.

9. **32017 R 1422**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1422 della Commissione, del 4 agosto 2017, che designa il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico all'armonizzazione e al miglioramento dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 78).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

4. Dopo il punto 34 (Decisione 2009/712/CE della Commissione) della parte 2.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «35. **32017 R 0716**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti (GU L 109 del 26.4.2017, pag. 1).

Questo atto non si applica all'Islanda.

36. **32017 R 0717**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (GU L 109 del 26.4.2017, pag. 9).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

5. Il testo dei punti 1a (Direttiva 2009/157/CE del Consiglio), 2 (Direttiva 88/661/CEE del Consiglio), 3 (Direttiva 89/361/CEE del Consiglio), 4 (Direttiva 90/427/CEE del Consiglio), 6 (Direttiva 91/174/CEE del Consiglio) e 7 (Decisione 96/463/CE del Consiglio) della parte 2.1, e dei punti 5 (Direttiva 87/328/CEE del Consiglio), 14 (Direttiva 90/118/CEE del Consiglio) e 15 (Direttiva 90/119/CEE del Consiglio) della parte 2.2, è soppresso a decorrere dal 1° novembre 2018.

#### Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2016/1012 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/716, (UE) 2017/717 e (UE) 2017/1422 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

*Per il comitato misto SEE*

*La presidente*

Sabine MONAUNI

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.